

pratica di mandare un patrizio col titolo di *Console* (a Consulendo) *residenziale* in Soria, ed un secolo dopo altri se ne posero in Puglia ed altrove, a' quali, nel 1278, si è data facoltà di eleggersi de' rappresentanti, col nome di *vice-consoli* o *visdomini*, nelle terre marittime prossime alla residenza loro. A tale autorevole e gelosissimo carico, per legge del consiglio maggiore 1279, non potevano essere eletti coloro che direttamente possedessero feudo nel luogo, od avessero parenti ad eguale condizione. Perchè poi fossero assistiti negli affari di loro incumbenza, ne' quali sovente le cose commerciali toccavano da vicino le viste politiche de' dominatori sulle terre de' quali risiedevano, con legge del 1531 venne loro commesso di radunare all' uopo un consiglio di dodici nobili trafficanti, oppure di sudditi veneziani domiciliati nel circondario di loro giurisdizione. Egli è con ciò che all' alta vigilanza sopra il commercio univano la generale potestà giudiziale sopra i propri concittadini, e sovente estendevanla pure a' sudditi de' paesi che trafficavano co' nostri.

Così importanti facoltà, che la prudente sagacia de' Veneziani sapeva far che piacessero a que' ruvidi despotti delle terre circostanti all' Ionio ed all' Egéo, blandendo la loro avarizia, od acquistando, con denari, antichi fabbricati e quartieri con chiese, in quelle svisate città, la cui rinomanza, smentita dall' odierno aspetto di squallore, di barbarie, rimaneva, ancora impressa vivamente nella memoria dell' uomo per grandi politiche e religiose rimembranze; quelle facoltà d' intromesso e di giudice in foro civile e criminale, erano sostenute con l' aspetto splendido e dignitoso di una curia con notaro, con cappellano e con grande numero di famigli; il perchè un consolato veneziano d' allora dar poteva alta idea d' importanza e di decoro quali addicevansi a chi rappresentava una repubblica grande, rispettata e temuta. Eguali ed anche più estese giurisdizioni aveva pure il bailo veneziano in Costantinopoli, che, ne' secoli posteriori, abbinava anco il carattere di ambasciatore presso quella corte ottomana. Per supplire però, col minor possibile aggravio del pubblico erario, agli emolumenti degl' impiegati ed